



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 29/12/2023 da **POLLARINI GIANLUCA** (c.f. PLLGLC72E19C573F), residente a Gambettola via Sotto Rigossa n. 2277, titolare dell'omonima ditta individuale (iscritta al REA FO-275525), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pulitanò (c.f. PLTPLA75E28F112G) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Cesenatico, via F. Sintoni n. 25, con l'ausilio dell'OCC in persona dei Gestori dott. Francesco Mondardini e avv. Elisa Giannelli, ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, contenente proposta di concordato minore;
preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76, comma 2, CCII;
esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per aprire la procedura diretta all'omologa del concordato minore ex art. 80 CCII il Giudice deve previamente valutare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e verificare quindi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 77 CCII e la fattibilità del piano.

La domanda è stata proposta mediante assistenza di un legale ed è pertanto sotto tale profilo ammissibile.

In merito alle ulteriori condizioni di ammissibilità, si osserva che ai sensi degli artt. 77 e 33, co. 4, CCII la domanda di accesso alla procedura di concordato minore è inammissibile ove il

debitore sia consumatore o imprenditore già cancellato dal registro delle imprese.

Nel caso in esame, il debitore non è qualificabile come consumatore, avendo svolto in passato attività d'impresa ed essendo ancora presenti nell'esposizione debitoria debiti non consumeristici, riferiti alla pregressa attività d'impresa. Il Pollarini è, inoltre, titolare di ditta individuale iscritta al REA FO-275525, operante in ambito agricolo, rientrando nei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1, 2 e 3.

Si aggiunge che ai sensi dell'art. 74, co. 1, per essere ammissibile la proposta di concordato minore deve consentire di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, salvi casi di proposta liquidatoria.

La proposta formulata dal Pollarini all'odierno esame è qualificabile come in continuità d'impresa in quanto il debitore, pur essendo attualmente lavoratore dipendente presso la Fellini Patrizio & C. S.n.c., è tuttora titolare della ditta individuale con la quale ha ripreso lo svolgimento di attività agricola, la cui prosecuzione costituisce parte integrante della proposta di concordato minore. L'attivo concordatario deriverà, infatti, anche dagli utili prodotti dall'attività di coltivazione in un arco di tempo di cinque anni, oltre che dal versamento periodico di una quota parte del reddito da lavoro dipendente e dal ricavato dalla vendita di alcuni degli immobili in proprietà.

Non risulta che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

La circostanza che il Pollarini abbia presentato precedenti domande per l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento non ha alcuna rilevanza posto che i precedenti ricorsi sono stati dichiarati inammissibili senza dar corso all'apertura.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo, alla data di riferimento considerata nella proposta e nella relazione dei Gestori (31/10/2023), ammonta a € 262.835,32.

Pur essendo il patrimonio del debitore astrattamente capiente, risultando gli immobili quasi tutti sottoposti a procedura esecutiva immobiliare (RGE n. 15/2020, cui è riunita la RGE n. 175/2020), gli stessi non sono liberamente disponibili e l'andamento delle aste ne ha ridotto in maniera consistente il valore.

In particolare, si tratta degli immobili, siti a Gambettola, via Sotto Rigossa n. 2279, così identificati:

Appartamento censito nel N.C.E.U. al Foglio 6, Part. 10, Sub. 2, Cat. A/3, Vani 6;

Fabbricato Rurale censito al N.C.E.U. al Foglio 6, Part. 10, Sub. 3, Cat. D/10;

Terreno censito Catasto Terreni al Foglio 6, Particella 87, Consistenza 41 are e 26 centiare;

Terreno censito Catasto Terreni al Foglio 6, Particella 88, Consistenza 70 are e 47 centiare;

Terreno censito Catasto Terreni al Foglio 6, Particella 90, Consistenza 17 are e 25 centiare;

Terreno censito Catasto Terreni al Foglio 6, Particella 171, Cons. 90 are e 95 centiare;

Terreno censito Catasto Terreni al Foglio 6, Particella 559.

Il valore di tali beni, raggruppati in sede esecutiva nel lotto 1, è stato stimato in € 321.000 ma, a seguito di prima asta deserta, è stato posto in vendita al prezzo ribassato di € 240.750 con nuova asta andata deserta in data 02/12/2023 e conseguente ulteriore ribasso del valore. L'altro immobile pignorato, sito a Gambettola, via Piave, censito al N.C.E.U. al foglio 3, p.lla 992, sub. 2, Cat. C/1, distinto quale lotto 2, è stato invece aggiudicato in sede esecutiva al prezzo di € 38.300 (a fronte di una stima di € 68.000) e il ricavato, al netto delle spese di procedura, sarà interamente assegnato al creditore ipotecario BCC NPLS 2020 S.r.l. a parziale decurtazione del maggior credito (in questa sede considerato già al netto di tale importo).

Il Pollarini è inoltre proprietario di altri due immobili non pignorati, un capannone (censito alla part. 10, sub. 3) ed un ulteriore terreno di ca. 6.000 mq. (p.lla 559) con valore stimabile in ca. € 154.000 sulla base dei criteri indicati dal perito stimatore in sede esecutiva.

Oltre a tali beni immobili, il ricorrente è proprietario di alcuni veicoli di scarso valore commerciale (Opel Combo 1.7 tg. AF144YZ del 1995, Iveco 35 tg. BS195LM del 2001, autovettura Ssangyong Kyron tg. DR303XW immatricolata il 2 luglio 2008, ed acquistata usata), nonché titolare di un reddito da lavoro dipendente presso la Fellini Patrizio & C. S.n.c. di € 2.100 mensili per 14 mensilità (stipendio attualmente gravato da pignoramento di € 420 mensili in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione), con il quale concorre,

unitamente alla moglie Papi Alessandra (dipendente presso il MIUR con stipendio mensile netto di ca. € 1.565, utilizzato per il rimborso di svariati finanziamenti accesi per un importo mensile di ca. € 860) e al figlio maggiore Alberto (dipendente da ca. un anno di Arca Commerciale S.r.l. con stipendio netto di € 1.390 mensili), al mantenimento del proprio nucleo familiare (composto anche dalla figlia minorenni Anita), la cui spesa mensile è stata stimata in ca. € 2.250.

È dunque evidente la situazione di squilibrio patrimoniale in cui versa il Pollarini e la necessità, per far fronte alle obbligazioni assunto di liquidare il patrimonio, integrandosi così quella situazione di crisi, prossima all'insolvenza, che giustifica l'accesso alla presente procedura di ristrutturazione.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti i documenti indicati dall'art. 75, co. 1, CCII.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 77, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;
- nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in

persona dei Gestori dott. Francesco Mondardini e avv. Elisa Giannelli, su ogni punto.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, la relazione dei Gestori riferisce che la stessa trova la sua causa remota nella crisi economica mondiale del 2008 che ha determinato una consistente riduzione del fatturato delle aziende gestite dal Pollarini (impresa individuale iscritta nel 1997 per rilevare l'azienda di coltivazione e vendita all'ingrosso di ortaggi gestita dai genitori; società Ortofrutta Due P di Pollarini Gianluca & C. S.n.c. costituita nel 2004, con oggetto la vendita all'ingrosso di frutta e ortaggi e Agrilive di Pollarini Gianluca & C. S.n.c. costituita nel 2005 per l'esercizio di minimarket di alimentari). A ciò si aggiunge la decisione assunta nel 2010, nella convinzione che la crisi sarebbe presto passata, di ristrutturare gli immobili di proprietà con accensione di un mutuo di € 250.000,00 con la Romagna Est Banca di Credito Coop. Soc. Coop. (credito poi ceduto a ETNA SPV S.r.l.) con iscrizione di garanzia ipotecaria su tutti gli immobili. Facendosi sentire in maniera più stringente gli effetti della crisi economica, con drastica riduzione del fatturato, nel 2012 il Pollarini decise di chiudere la Agrilive S.n.c. che non aveva mai prodotto utili tali da giustificare ulteriori investimenti. Non riuscendo più a far fronte ai bisogni primari e impellenti della propria famiglia, essendo all'epoca la moglie ancora un'insegnante precaria della scuola, per avere liquidità nel 2013 il Pollarini chiese un'apertura di credito in c/c di € 90.000,00 garantito da ipoteca volontaria di € 180.000,00 sull'appartamento e sul fabbricato rurale, alla Banca di Cesena - Credito Coop. di Cesena e Ronta - Soc. Coop a r.l. (oggi BCC NPLS 2020 S.r.l.), affidamento revocato già nell'anno successivo, a causa dello sconfinamento del fido di ca. € 9.000,00. Con il crescere delle difficoltà, nel 2016 (anno in cui il Pollarini ha percepito uno stipendio annuo di soli € 13.697,00) Romagna Est gli impose un'articolata operazione di rinegoziazione del mutuo ipotecario acceso nel 2010, prevedente la vendita alla moglie Papi Alessandra dell'appartamento sito a Gambettola, Via Rigossa n. 2279, censito nel N.C.E.U. al Foglio 6, Part.10, sub. 1, al prezzo di € 125.000 da corrispondere al marito mediante liquidità ottenuta con la stipula di mutuo fondiario del medesimo importo, garantito da ipoteca in favore di Romagna Est su tale bene e con contestuale utilizzo di tale somma da parte del Pollarini per rimborsare alla banca il 50% del mutuo preesistente.

Nell'anno 2017 anche la Ortofrutta Due P S.n.c. venne chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese. Chiuse tutte le proprie attività, anche al fine di evitare un aggravamento dello stato di sovraindebitamento, il Pollarini ha cercato un lavoro alle dipendenze di un'azienda del settore ortofrutticolo, interrompendo nel periodo 2018-2019 sia il pagamento del mutuo con Banca Romagna sia il pagamento di diversi tributi e riuscendo solo nel novembre 2020, a trovare lavoro alle dipendenze dalla SIPO S.r.l., con contratto a tempo determinato e qualifica di impiegato commerciale, con uno stipendio mensile di circa € 1.250,00. Tale rapporto di lavoro è stato poi interrotto nel febbraio 2022 a seguito dell'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta Fellini Patrizio con una retribuzione netta di € 2.100 mensili.

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata alla forte contrazione del fatturato delle attività che non ha permesso il rimborso dei finanziamenti assunti e all'insufficienza del reddito da lavoro.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

I Gestori dell'OCC hanno verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta, confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta e la convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria, prevedendosi con l'esecuzione della proposta l'integrale soddisfacimento dei creditori.

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

In merito ai costi della procedura, sono stati indicati in € 29.587, di cui € 8.000 quale compenso dell'advisor del debitore e € 21.587 per il compenso di OCC e Gestore, oltre a spese di procedura, da quantificare nel corso della stessa, con impegno del Pollarini a farsene carico.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

La proposta prevede, mediante i proventi della continuità aziendale, la vendita di alcuni immobili e il versamento di quota parte dello stipendio, l'integrale pagamento delle spese in prededuzione e di tutti i creditori, privilegiati e chirografari, nell'arco temporale di cinque anni dall'omologa.

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

I creditori sono stati solo formalmente suddivisi in tre classi in base al tipo di privilegio (classe 1 creditori prededucibili, classe 2 creditori privilegiati e classe 3 creditori chirografari)

GESTORI	21.587,0 0	PREDEDUZIONE
ADVISOR	8.000,00	PREDEDUZIONE
INPS	15.450,4 5	PRIVILEGIATO GENERALE 9 MOB. 2778 C.C. 1° C.
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	9.104,78	PRIVILEGIATO GENERALE 26 MOB. 2752 C.C. 1° C.
COMUNE DI CESENA	1.311,45	PRIVILEGIATO GENERALE 28 MOB. 2752 C.C. 3° C.
COMUNE DI GAMBETTOLA	14.907,2 1	PRIVILEGIATO GENERALE 28 MOB. 2752 C.C. 3° C.
COMUNE DI STINTINO	139,63	PRIVILEGIATO GENERALE 28 MOB. 2752 C.C. 3° C.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	3.288,31	PRIVILEGIATO GENERALE 28 MOB. 2752 C.C. 3° C.
BCC NPLS 2020 S.R.L.	80.277,9 4	PRIVILEGIATO SPECIALE 9 IMM. 2808 C.C. E S.S.
ETNA SPV S.R.L.	137.604, 12	PRIVILEGIATO SPECIALE 9 IMM. 2808 C.C. E S.S.
PREFETTURA LECCE	131,24	CHIROGRAFARIO
START ROMAGNA S.P.A.	568,88	CHIROGRAFARIO
MULTIENDE	51,31	CHIROGRAFARIO

In merito al vaglio del merito creditizio:

I Gestori hanno verificato che mentre per il finanziamento del 2010 risulta rispettato il vaglio del merito creditizio, non altrettanto è possibile affermare per l'operazione di finanziamento

del 2016 con l'allora Romagna Est (mutuo concesso a Papi Alessandra, all'epoca insegnante precaria, per l'acquisto dell'immobile di proprietà del marito, previa stipula di mutuo ipotecario per il pagamento del prezzo, utilizzato poi dal Pollarini per rimborsare il 50% del precedente finanziamento) e per l'apertura di credito in conto corrente del 2013 con Banca di Cesena, revocata dopo appena un anno a seguito di uno sconfinamento di ca. € 9.000.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal Pollarini è qualificabile come in continuità d'impresa in quanto il debitore, pur essendo attualmente lavoratore dipendente, è tuttora anche titolare della ditta individuale con la quale ha ripreso lo svolgimento di attività agricola, la cui prosecuzione costituisce parte della proposta di concordato minore. La proposta prevede infatti un attivo derivante dagli utili di tale attività pari a ca. € 30.000 in cinque anni, il versamento in ratei mensili di quota del reddito da lavoro dipendente per € 60.000 complessivi (pari a € 1.000 mensili per 60 ratei con possibilità di aumento ove risultasse necessario per raggiungere la liquidità necessaria) e il ricavato dalla vendita di alcuni immobili per un valore di ca. € 237.000.


Terreno agricolo particella 171 di 2,9 ettari	€ 83.305,00 *
Terreno agricolo particella 559 di 0,6 ettari	€ 19.102,00 ***
Capannone rurale particella 10 sub. 3 – Cat. D/10	€ 135.200,00 **

In particolare, la proposta prevede di mettere a disposizione dei creditori, nell'arco dei 5 anni di durata, una somma complessiva di € 326.607 come di seguito composta:

ATTIVO	VALORE	DATI IDENTIFICATIVI
FABBRICATO ATTIVITA' AGRICOLA	135.200,00	Foglio 6, Part. 10, Sub. 3, Cat. D/10
TERRENO SEMINATIVO	82.305,00	Foglio 6, Particella 171, Consistenza 29.095
TERRENO SEMINATIVO	19.102,00	Foglio 6, Particella 559, Consistenza 6.077
LAVORO DIPENDENTE	60.000,00	1.000 euro al mese per cinque anni.
UTILI IMPRESA AGRICOLA	30.000,00	Valore medio per cinque anni.
TOTALE	326.607,00	

Con particolare riferimento alla continuità aziendale, il Pollarini ha spiegato di aver ripreso la gestione diretta dell'attività di coltivazione dei terreni, in precedenza affittata a terzi, seminando grano su circa 2 ettari di terreno. A ciò si aggiungerà la coltivazione di zucche su circa un ettaro di terreno. Nel periodo 2024/2027 la proposta assume di rientrare a pieno regime, coltivando 4 ettari con grano e 1 ettaro con zucche, con previsione di realizzare un utile netto variabile tra € 28.110 e € 42.990 tenendo conto che nel 2027, a seguito della vendita del terreno censito al foglio 6, p.lla 171 di 2,9 ettari, la previsione sarà quella di coltivare solo grano su circa 2 ettari di terreno, come da prospetti che di seguito si riportano.

	Raccolta grano x ha	Totale ha coltivati	Totale raccolto	Prezzo grano al q	Totale fatturato	Costi per ogni ha	Costi per 4 ha	Ricavi previsti
minimo	60 q	4	240 q	€ 36,00	€ 8.640,00	€ 700,00	€ 2.800,00	€ 5.840,00
massimo	80 q	4	320 q	€ 36,00	€ 11.520,00	€ 700,00	€ 2.800,00	€ 8.720,00

	Raccolta zucca x ha	Totale ha coltivati	Totale raccolto	Prezzo al kg	Totale fatturato	Costi per ogni ha	Ricavi previsti
minimo	10.000 kg	1	10.000 kg	€ 0,42	€ 4.200,00	€ 1.500,00	€ 2.700,00
massimo	12.000 kg	1	12.000 kg	€ 0,42	€ 5.040,00	€ 1.500,00	€ 3.540,00

	Ricavi grano	Ricavi zucche	Ricavi totali	Costi fissi	Utili netti
minimo	€ 5.840,00	€ 2.700,00	€ 8.540,00	€ 650,00	€ 7.890,00
massimo	€ 8.720,00	€ 3.540,00	€ 12.260,00	€ 650,00	€ 11.610,00

Anno	Utile minimo	Utile massimo
2023	€ 3.570,00	€ 5.850,00
2024	€ 7.890,00	€ 11.610,00
2025	€ 7.890,00	€ 11.610,00
2026	€ 7.890,00	€ 11.610,00
2027	€ 870,00	€ 2.310,00
TOTALE	€ 28.110,00	€ 42.990,00

Restano, invece, esclusi dalla proposta - con mantenimento della proprietà in capo al Pollarini - i veicoli di scarso valore commerciale (Opel Combo 1.7 tg. AF144YZ del 1995, Iveco 35 tg. BS195LM del 2001, autovettura Ssangyong Kyron tg. DR303XW immatricolata il 2 luglio 2008, ed acquistata usata), nonché gli ulteriori immobili ancora in proprietà, diversi da quelli di cui è prevista la vendita, previa sospensione della procedura esecutiva in corso.

Con la complessiva somma sopra indicata, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 262.835,32 e di costi in prededuzione come di seguito rappresentati:

CREDITORE	TIPO DI CREDITO	TIPO DI PRIVILEGIO	GRADI DI PRIVILEGIO	NATURA ARTICOLO	IMPORTO
INPS	Privilegiato	Generale	9 Mob.	2778 c.c. 1° c.	€ 15.450,45
AMMINISTRAZIONE FIN.	Privilegiato	Generale	26 Mob.	2752 c.c. 1° c.	€ 9.104,78
COMUNE DI CESENA	Privilegiato	Generale	28 Mob.	2752 c.c. 3° c.	€ 1.311,45
COMUNE DI GAMBETTOLA	Privilegiato	Generale	28 Mob.	2752 c.c. 3° c.	€ 14.907,21
COMUNE DI STINTINO	Privilegiato	Generale	28 Mob.	2752 c.c. 3° c.	€ 139,63
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Privilegiato	Generale	28 Mob.	2752 c.c. 3° c.	€ 3.288,31
PREFETTURA LECCE	Chirografario	-	-	-	€ 131,24
START ROMAGNA SPA	Chirografario	-	-	-	€ 568,88
MULTIENITE	Chirografario	-	-	-	€ 51,31
BCC NPLS 2020 S.r.l.	Privilegiato	Speciale	9 Imm.	2808 c.c. e s.s.	€ 80.277,94
ETNA SPV S.r.l.	Privilegiato	Speciale	9 Imm.	2808 c.c. e s.s.	€ 137.604,12
TOTALE					€ 262.835,32

COMPENSI OCC e Advisor	
Professionista	Euro
Gestori f.f. OCC	€ 21.587,00
Avvocato / Advisor	€ 8.000,00
TOTALE	€ 29.587,00

la proposta formulata dal Pollarini prevede di soddisfare integralmente tutti i creditori, con la dilazione di cinque anni, esclusi gli interessi maturandi e maturandi, come di seguito indicato:

Creditore	Ammontare Debiti	Quota stipendio	Utili attività impresa	Vendita immobili	Totale	%
Gestori	€ 21.587,00	€ 10.587,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 21.587,00	100%
Advisor	€ 8.000,00	€ 6.000,00		€ 2.000,00	€ 8.000,00	100%
ETNA SPV	€ 137.604,12	€ 17.604,12	€ 20.000,00	€ 100.000,00	€ 137.604,12	100%
BCC NPLS	€ 80.277,94	€ 10.277,94	€ 5.000,00	€ 65.000,00	€ 80.277,94	100%
Ag. Entrate Risc.	€ 44.953,26	€ 5.953,26	€ 4.000,00	€ 35.000,00	€ 44.953,26	100%
Residuo		€ 9.577,68		€ 25.607,00	€ 35.184,68	
Totale	€ 292.422,32	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 237.607,00	€ 327.607,00	

In merito ai tempi di pagamento, va anzitutto premesso che ai sensi dell'art. 81, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore. Pur non essendo chiaramente precisato, per essere conforme a tale prescrizione, deve ritenersi che la proposta preveda l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, che potranno essere materialmente corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del

compenso, mentre i restanti creditori verranno pagati annualmente, come evidenziato nel piano dei pagamenti che di seguito si riporta.

PIANO DI RIPARTO													
Fonte liquidità	2024		2025		2026		2027		2028		TOTALI	Ammontare totale Debiti	Soddisfazi-mento
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre			
Stipendio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 60.000,00		
Utili impresa		€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 30.000,00		
Terreno sem. part. 171		€ 82.305,00									€ 82.305,00		
Terreno sem. part. 559		€ 19.102,00									€ 19.102,00		
Fabbricato att. Agricola		€ 135.200,00									€ 135.200,00		
Residuo													
TOTAL E											€ 326.607,00	€ 292.422,32	100%

Va inoltre precisato, che pur essendo formalmente previsto l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori, non vi è alcuna indicazione in merito agli interessi, che per i debiti privilegiati continuano a maturare anche in pendenza della procedura, come previsto dall'art. 68, co. 4 CCII. Considerato che ai sensi dell'art. 79 i crediti privilegiati di cui è previsto l'integrale pagamento non sono computati per il raggiungimento della maggioranza, sarà necessario ai fini del voto che i Gestori conteggino la quota degli interessi, maturata e maturanda dei crediti privilegiati di cui la proposta non prevede il pagamento (da calcolarsi al tasso convenzionale di mora previsto contrattualmente e a quello legale per quanto riguarda quelli erariali) di modo da individuare l'importo per cui tali creditori saranno ammessi al voto, unitamente ai creditori chirografari. In difetto di tale conteggio, i creditori si considereranno ammessi al voto per l'intero credito vantato.

I Gestori dell'OCC, nella propria relazione hanno attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, benché non abbiano fornito specifiche indicazioni sulla componente liquidatoria della proposta, ricordando che l'esecuzione del piano è demandata allo stesso debitore sotto la vigilanza del Gestore, non essendo prevista la nomina di un liquidatore.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori, ricorrono le condizioni

per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di concordato minore e per sottoporla al vaglio e al voto dei creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, con specifico riferimento alla sospensione della procedura esecutiva RGE 15/2020, cui è riunita la RGE 175/2020 e il pignoramento dello stipendio in corso in favore di Agenzia delle Entrate.

Non ricorrendo le condizioni previste, non è necessario procedere alla nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 78, co. 2-bis CCII.

P.Q.M.

Visto l'art. 78 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa della proposta di concordato minore presentata da **POLLARINI GIANLUCA** (c.f. PLLGLC72E19C573F), residente a Gambettola, via Sotto Rigossa n. 2277

dispone

che entro 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto, i Gestori dell'OCC predispongano un prospetto, ai fini del voto, secondo le indicazioni riportate nella parte motiva depositandolo telematicamente e successivamente trasmettendolo ai creditori, con avvertimento che in difetto i creditori saranno ammessi al voto per il loro intero credito;

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale (fino all'esito del procedimento di omologa) e nel registro delle imprese;

ordina

la trascrizione del decreto presso i competenti uffici con riferimento ai beni immobili di cui è prevista l'apprensione alla procedura;

dispone

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità,

essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestro conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

avverte

il debitore istante che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

assegna

ai creditori termine fino al 15/02/2024 per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta

avverte

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

dispone

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice

delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori ed allegando prova delle comunicazioni inoltrate ai creditori e risposte dei creditori.

Si comunichi all'OCC e al ricorrente

Così deciso a Forlì il 16 gennaio 2024

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca